



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

26/39/CU15/C5-C11

**POSIZIONE SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 2026, N. 21, RECANTE “MISURE URGENTI PER LA RIDUZIONE DEL COSTO DELL’ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS IN FAVORE DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE, PER LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE E PER LA DECARBONIZZAZIONE DELLE INDUSTRIE, NONCHÉ DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RISOLUZIONE DELLA SATURAZIONE VIRTUALE DELLE RETI ELETTRICHE E DI INTEGRAZIONE DEI CENTRI DI ELABORAZIONE DATI NEL SISTEMA ELETTRICO”**

*Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,*

**Punto 15) O.d.g. Conferenza Unificata**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all’accoglimento di tutte le proposte emendative di seguito riportate, con il parere negativo della Regione Sardegna.

**PROPOSTE EMENDATIVE**

**1. Proposta additiva**

**5.2**

All'articolo 5, comma 2, (lettera d) sono apportate le seguenti modificazioni

- a) alla fine del periodo è aggiunto “**fatta eccezione per gli impianti situati in Comuni non metanizzati;**

**Relazione**

Per gli impianti di biogas con potenza elettrica superiore a 300 kW localizzati in comuni non metanizzati, una riconversione alla produzione di biometano non risulta economicamente giustificata. Considerato inoltre che gli attuali prezzi di mercato dell’energia elettrica non permettono di coprire i costi di produzione del biogas, per tali impianti risulta essenziale poter continuare a beneficiare dei prezzi minimi garantiti.

**2. Proposta additiva**

**5.2**

All'articolo 5, comma 2, (lettera e) sono apportate le seguenti modificazioni

- a) dopo le parole “uguale a 300 kW” sono aggiunte le seguenti “**o situati in Comuni non metanizzati**”;

## **Relazione**

Per gli impianti di biogas con potenza elettrica superiore a 300 kW localizzati in comuni non metanizzati, una riconversione alla produzione di biometano non risulta economicamente giustificata. Considerato inoltre che gli attuali prezzi di mercato dell’energia elettrica non permettono di coprire i costi di produzione del biogas, per tali impianti risulta essenziale poter continuare a beneficiare dei prezzi minimi garantiti.

### **3. Proposta sostitutiva/additiva**

#### **7.1**

All'articolo 7, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola “*novanta*” è sostituita dalla seguente: “*centottanta*”;
- b) dopo le parole “*competenze statali*”, sono aggiunte le seguenti: “*e regionali*”;
- c) in fine, è aggiunto il seguente periodo: “*Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano*”.

## **Relazione**

Per quanto riguarda l’emendamento di cui sopra alla **lett. a)**, si rappresenta che il termine di novanta giorni per la definizione degli adempimenti previsti dalla norma carico dei comuni isolani risulta estremamente breve e va, quindi, almeno raddoppiato.

Per quanto riguarda l’emendamento di cui sopra alla **lett. b)**, appare evidente la necessità che nell’attività di ricognizione a carico dei comuni isolani, debbano essere rispettate non soltanto le competenze statali, ma bensì anche quelle della Regione di appartenenza.

Infine, per quanto riguarda l’emendamento di cui sopra alla **lett. c)**, la *ratio* della proposta emendativa è palese è mira al rispetto delle competenze statutarie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Peraltro, corre l’obbligo di evidenziare che la Regione Siciliana ha competenza esclusiva in materia di regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative ai sensi dell’art. 14, comma primo, lett. o) dello Statuto regionale.

Competenze simili emergono pure per le Regioni Sardegna e Valle d’Aosta (art. 3, comma primo, lett. b) dei rispettivi Statuti); Regione Friuli Venezia Giulia (art. 4, comma primo, n. 1-*bis*, dello Statuto regionale); Trentino Adige (art. 4, comma primo, n. 3, del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale).

### **4. Proposta additiva**

#### **7.3**

All'articolo 7, comma 3, lettera b), sottolettera a) punto 1) sono apportate le seguenti modificazioni

- a) “sia autorizzato a rilasciare soluzioni di connessione che afferiscono a un punto di connessione anche in eccesso **del 50% rispetto** alla capacità massima accoglibile nel medesimo punto;”

### **Relazione**

Si ritiene importante e necessario stabilire un limite al rilascio di soluzioni di connessione in eccesso rispetto alla capacità massima accoglibile da parte della rete.

#### **5. Proposta additiva**

##### **7.3**

All'articolo 7, comma 3, lettera b), sottocomma 1, lettera c) sono apportate le seguenti modificazioni si aggiunga in seguito alla lettera la lettera **c – bis**:

**“Al fine di contribuire alla efficiente gestione della capacità di rete, l’istanza di AU deve essere corredata della soluzione di connessione validata dal gestore della rete di distribuzione, comprensiva degli eventuali interventi di sviluppo e potenziamento della stessa.”**

### **Relazione**

La possibilità di presentare connessioni di rete senza che le stesse siano assentite dal gestore incide sui tempi del procedimento senza dare certezze sui tempi di conclusione del medesimo. Inoltre comporta un aggravamento delle attività istruttorie perché le amministrazioni rischiano di valutare progetti incompleti, e diversi, e possono incidere sulle procedure di apposizione del vincolo espropriativo.

#### **6. Proposta additiva**

##### **7.3**

All'articolo 7, comma 3, lettera b), sottocomma 6, sono apportate le seguenti modificazioni

- a) alla fine del periodo è aggiunto **“Ai fini di quanto disposto al primo periodo i procedimenti autorizzativi o abilitativi rimangono sospesi fino alla presentazione della nuova soluzione di connessione entro un termine massimo di un anno oltre il quale vengono archiviati.”**

### **Relazione**

Si reputa necessario un chiarimento circa le caratteristiche dello “stato” in cui verrebbero a trovarsi le istanze di VIA o autorizzative di progetti le cui soluzioni di connessione abbiano perso efficacia. Nello specifico è necessario fornire tempistiche massime per la definizione procedurale.

#### **7. Proposta additiva**

##### **8.1**

a) All'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole “dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 7, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” sono inserite le seguenti **“e ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, laddove preveda impianti o attività ricadenti rispettivamente nell'allegato XII o nell'allegato VIII alla Parte Seconda del medesimo decreto legislativo oppure, laddove preveda impianti o attività soggetti ad autorizzazione unica ambientale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59. Nel caso di impianti o attività sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza di regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, salva la facoltà, per le stesse regioni e province autonome, di optare per il procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo.”**.

## **Relazione**

La proposta di integrazione del comma 1 dell'art. 8 del DL, con conseguente allineamento nel comma 3 intende chiarire l'ambito di applicazione della disposizione, in modo da chiarire in quali casi sia da applicare il procedimento unico introdotto dal medesimo articolo 8.

In particolare, si precisa che tale procedimento unico si applichi alle tipologie di centri dati previste dall'articolo 2, numeri 1), 2) e 3) del regolamento delegato UE 2024/1364 laddove essi siano già da sottoporre alle procedure autorizzative ambientali già previste dalla normativa ambientale di settore (d.lgs 152/2006 e DPR 59/2013).

Considerato poi che in linea teorica non può essere esclusa la competenza regionale in materia di VIA laddove:

- il progetto del data center comprenda un impianto termico con potenza complessiva inferiore o uguale a 50 MW (inferiore o uguale 25 MW nel caso di applicazione dei criteri di cui al DM 52/2015 alle tipologie dell'Allegato II-bis) ma comprenda una derivazione idrica rientrante nella tipologia di cui al punto 7d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo; dell'allegato IV alla parte seconda del Dlgs 152/2006 (anche in applicazione dei criteri di cui al DM 52/2015) oppure nella tipologia b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo dell'allegato III alla parte seconda del medesimo Dlgs;

La proposta emendativa consente di fare salvo il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale nel caso ne ricorrano i termini.

## **8. Proposta additiva**

### **8.1**

All'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: **1-bis.** *Le procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale e di valutazione di impatto ambientale relative ai progetti di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione dell'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 secondo i termini del precedente comma 1, si svolgono nell'ambito del procedimento unico di cui al presente articolo, nel rispetto del riparto di competenze previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

### **Relazione**

La proposta di inserimento del comma 1 bis è volta a chiarire che anche le procedure di valutazione ambientale si svolgono nell'ambito del procedimento unico introdotto dall'art. 8 del DL tenendo conto della disciplina del PAUR di cui al comma 1.

## **9. Proposta parzialmente sostitutiva e additiva**

### **8.3**

All'articolo 8, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole “*inclusi quelli per l'autorizzazione integrata ambientale*” sono inserite le seguenti: “*o quelli per l'autorizzazione unica ambientale*”;
- b) dopo le parole “*la valutazione di impatto ambientale*” sono inserite le parole “*, la verifica di impatto ambientale*”;
- c) dopo le parole “*per l'utilizzo delle acque*” sono eliminate le parole “*ovvero per le emissioni atmosferiche*” ;

### **Relazione**

La proposta di modifica al punto a) è conseguente alla proposta emendativa di cui alla lettera b); la proposta di modifica al punto d) include anche la casistica della verifica di impatto ambientale; la proposta al punto c) elimina il riferimento all'autorizzazione per le emissioni in atmosfera in quanto, trattandosi di impianti in AIA o AUA, questa tipologia di autorizzazione è già ricompresa nel relativo titolo autorizzativo.

## **10. Proposta additiva**

### **8.4**

All'articolo 8, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole “*verifica della completezza della documentazione di cui al comma 3, e*” aggiungere la parola “**tutti**”;

### **Relazione**

La proposta ha l'obiettivo di chiarire che tutti i termini sono dimezzati, sia quelli a carico dell'autorità competente, sia quelli a carico degli operatori

## **11. Proposta parzialmente sostitutiva e additiva**

### **8.5**

All'articolo 8, comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole “partecipa ogni amministrazione competente” sono sostituite dalle seguenti: **“sono convocate tutte le amministrazioni competenti”**;
- b) la parola “paesaggistica” è sostituita dalla seguente: **“paesaggistico-territoriali”**;
- c) alla fine del comma aggiungere: **“Resta fatta salva la disciplina concernente l'uso delle acque pubbliche di cui al R.D. 1775/1933”**.

### **Relazione**

Gli emendamenti proposti sono volti a migliorare la chiarezza e il coordinamento normativo della disposizione. La sostituzione di “partecipa ogni amministrazione competente” con “sono convocate tutte le amministrazioni competenti” chiarisce la modalità procedurale, specificando che la partecipazione delle amministrazioni avviene mediante formale convocazione. La sostituzione del termine “paesaggistica” con “paesaggistico-territoriali” intende precisare e ampliare l'ambito delle valutazioni richieste, includendo in modo più coerente sia i profili paesaggistici sia quelli territoriali. L'inserimento della clausola “Resta fatta salva la disciplina concernente l'uso delle acque pubbliche di cui al R.D. 1775/1933” ha finalità di coordinamento con la normativa vigente in materia di utilizzo delle acque pubbliche. Nel complesso, le modifiche hanno carattere chiarificatore e non incidono sulla sostanza della disciplina prevista.

## **12. Proposta parzialmente sostitutiva e additiva**

### **8.6**

All'articolo 8, comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole “la relativa istanza dovrà venir depositata entro il termine perentorio di 90 giorni, trascorsi i quali l'istanza di autorizzazione unica si avrà per rinunciata e il procedimento archiviato” sono sostituite dalle parole **“l'autorità competente procede all'archiviazione dell'istanza di autorizzazione unica”** e le parole “, fatta salva la possibilità' di presentazione di una nuova istanza” sono eliminate.

### **Relazione**

Nella prospettiva acceleratoria del procedimento unico introdotto dal DL, la proposta ha l'obiettivo di semplificare il meccanismo senza attendere 90 giorni; si ritiene, inoltre, superfluo prevedere che è fatta salva la possibilità di presentare una nuova istanza.

## **13. Proposta additiva**

## 8.8

All'articolo 8, comma 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole le parole “l’autorità competente per l’autorizzazione delle opere di connessione è individuata nella regione territorialmente interessata” inserire “, **ovvero nella provincia delegata.**”

### Relazione

Si ritiene di proporre l’eventualità di una competenza in capo alla provincia competente al rilascio dell’AIA, nei casi in cui le leggi regionali lo prevedano.

## 14. Proposta additiva

## 8.8

All'articolo 8, comma 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: “**8 bis.** *Il procedimento di cui al presenta articolo non si applica alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente. Ai fini di cui al primo periodo, per procedure in corso si intendono quelle autorizzatorie, ivi comprese quelle di valutazione ambientale, per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore del presente decreto. E’ fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto.*”

### Relazione

La proposta al comma 8 bis prevede la decorrenza applicativa della novella legislativa, con deroga al principio del tempus regit actum, stante l’innovatività della procedura autorizzativa prospettata.

## 15. Proposta additiva (richiesta della Provincia autonoma di Bolzano)

Dopo l’articolo 11 inserire il seguente: “Art. 11-bis (Misure per le regioni a statuto speciale e le province autonome) In relazione agli effetti finanziari conseguenti alle misure in materia fiscale di cui al presente decreto, gli stessi sono definiti nell’ambito dell’intesa prevista dal comma 658 della legge 30 dicembre 2025, n. 199.”

### Relazione

La richiesta trova fondamento, in particolare, rispetto a quanto previsto all’articolo 3, comma 4, del decreto legge, che comporta minori entrate riconducibili al minor gettito IRES conseguente alla maggiore deduzione IRES da IRAP sul costo del lavoro indeducibile e sugli interessi passivi netti, come si evince dalla relazione tecnica al provvedimento. Tali minori entrate sono, quindi, idonee a comprimere il gettito tributario di competenza delle province autonome ed alle stesse spettante ai sensi dello Statuto speciale (art. 75 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).

## OSSERVAZIONI

### 1. Osservazione

All'articolo 7, è proposta la seguente osservazione:

In merito all'articolo 7 del presente decreto-legge, si osserva l'esigenza di rafforzare e integrare l'efficacia delle misure introdotte in materia di superamento della cosiddetta saturazione virtuale della rete elettrica, intervenendo su uno degli aspetti più critici dello sviluppo degli impianti alimentati da fonti rinnovabili: il passaggio dalla fase progettuale alla cantierizzazione degli impianti e alla loro effettiva entrata in esercizio. Pur affrontando uno dei principali ostacoli al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione fissati a livello nazionale ed europeo, mediante l'introduzione di misure volte a favorire una più efficiente allocazione della capacità di connessione, appare opportuno affiancare a tali interventi anche misure di carattere procedimentale. In particolare, risulta necessario assicurare che le risorse impiegate dalle amministrazioni nell'istruttoria dei procedimenti autorizzativi siano prioritariamente dedicate a progetti che presentino concrete e verificabili prospettive di realizzazione. Come noto, gli obiettivi previsti dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) al 2030 fanno riferimento alla potenza rinnovabile effettivamente installata e messa in esercizio, e non al mero numero di progetti autorizzati o in fase autorizzativa. Ne consegue che l'efficacia delle politiche di sviluppo delle fonti rinnovabili dipende in larga misura dalla capacità del sistema amministrativo di selezionare e accompagnare alla realizzazione i progetti effettivamente cantierabili. In tale contesto assume particolare rilievo il ruolo delle regioni, chiamate a contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali attraverso i meccanismi di burden sharing e, al contempo, responsabili della gestione di un elevato numero di procedimenti autorizzativi. È pertanto fondamentale che le amministrazioni regionali possano concentrare le proprie risorse umane e tecnico-specialistiche sui progetti caratterizzati da una reale probabilità di realizzazione, evitando che l'attività istruttoria venga congestionata da iniziative progettuali prive di adeguati presupposti di fattibilità le quali frequentemente determinano colli di bottiglia nei procedimenti autorizzativi gestiti dagli uffici competenti, con conseguente rallentamento dell'esame dei progetti effettivamente cantierabili. In questa prospettiva, si ritiene opportuno prevedere che i meccanismi di decadenza o perdita di efficacia delle soluzioni tecniche di connessione alla rete siano coerentemente coordinati con l'andamento dei procedimenti autorizzativi. Ciò appare particolarmente rilevante nei casi in cui venga accertata la sussistenza di cause di improcedibilità dell'istanza ovvero quando il mancato avanzamento del progetto risulti imputabile a responsabilità del soggetto proponente. In tali circostanze, potrebbe essere valutata la possibilità di consentire la conclusione con esito negativo del procedimento autorizzatorio, al fine di evitare l'ulteriore protrarsi di procedimenti privi di concrete prospettive di realizzazione e di consentire alle amministrazioni regionali di concentrare le proprie attività istruttorie sui progetti effettivamente cantierabili, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti al 2030. In questa ottica, appare infine opportuno favorire una più efficace sinergia informativa tra le amministrazioni responsabili dei procedimenti autorizzativi e il gestore del sistema di trasmissione nazionale, al fine di assicurare un migliore coordinamento tra lo stato di avanzamento dei procedimenti e la validità delle soluzioni di connessione alla rete.

## **2. Osservazione**

All'articolo 7, comma 3, lettera b), sottocomma 5, è proposta la seguente osservazione:

Nel segnalare l'inesattezza del rimando al comma 3 con riferimento alle soluzioni di connessione che ~~non~~ perdono efficacia, si evidenzia la necessità di una verifica e/o di un chiarimento. Rilevato che il comma 3 regola i casi in cui le soluzioni di connessione perdono efficacia, si chiede un chiarimento

in merito al comma che invece fa riferimento alle situazioni in cui le soluzioni di connessione non perdono efficacia.

### **3. Osservazione**

All'articolo 7, comma 3, alle lettere d), e) ed f), è proposta la seguente osservazione:

Si valuti se è opportuno cancellare nell'allegato in questione il riferimento alle reti di distribuzione in quanto per le stesse i procedimenti abilitativi rimangono identici.

### **4. Osservazione**

All'articolo 8, comma 1, è proposta la seguente osservazione:

Il comma 1 dell'art. 8 nell'individuare l'autorità competente per il procedimento unico fa riferimento all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 7, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il richiamo alle norme del D. lgs. 152/2006 implica il richiamo all'allegato 8 della Parte Seconda che individua gli interventi soggetti da AIA regionale per cui non è chiaro quale sia l'autorità competente per la gestione del procedimento unico nel caso in cui nei progetti non siano presenti interventi ricompresi nell'allegato. Si chiede un chiarimento in merito alla competenza dell'autorità regionale per gli interventi che non sono ricompresi nell'allegato VIII.

Ad esempio, si rappresenta il caso di un progetto di centri dati caratterizzato da una Potenza Termica dei gruppi ausiliari inferiori a 50 MW (che è la soglia che porta all'AIA).

Roma, 1° aprile 2026